



PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1.1 Il presente atto regola l'affidamento della fornitura di prodotti cartari per il Comune di Parma.

1.2 Gli articoli inclusi nella fornitura sono i seguenti:

CODICE	ARTICOLO
1.01	ASCIUGAMANO IN ROTOLO DI CARTA RICICLATA
1.02	CARTA A SECCO IN FORMATI
1.03	CARTA IGIENICA IN ROTOLI MEDI PURA OVATTA DI CELLULOSA
1.04	CARTA IGIENICA IN ROTOLI PICCOLI IN CARTA RICICLATA
1.05	FAZZOLETTI MONOUSO DA NASO IN PURA OVATTA DI CELLULOSA
1.06	DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA ROTOLI PICCOLI
1.07	DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA ROTOLI MAXI
1.08	DISTRIBUTORE PER CARTA ASCIUGAMANI A MURO
1.09	DISTRIBUTORE PER SAPONE A MURO

1.3 Gli articoli forniti devono rispettare le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato speciale (Allegato A), nonché i *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti* (adottati con [D.M. 51 del 29 gennaio 2021](#), in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e poi modificati con Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, in [GURI n. 236 del 2 ottobre 2021](#)).

1.4 Il contratto ha durata biennale (01/01/2025 – 31/12/2026), prorogabile per altri due anni fino al 31/12/2028 ai sensi dell'art. 9. L'importo del contratto è di € 46.000,00 IVA esclusa (con la proroga è pari ad € 92.000,00).

1.5 Qualora l'importo sopra indicato venga esaurito prima della scadenza, il contratto si considererà terminato, fatta salva la facoltà di proroga per altri due anni. Qualora invece l'importo non venga esaurito entro la scadenza, la facoltà di proroga sarà esercitabile soltanto quando le risorse siano state completamente utilizzate.

1.6 Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui entri in vigore una convenzione CONSIP, Intercent-ER o di altra Centrale di committenza avente il medesimo oggetto e condizioni economiche migliorative.

1.7 Il fornitore si impegna ad effettuare le forniture sino a concorrenza dell'importo contrattuale, potendo fornire quantitativi pari, superiori o inferiori a quelli indicati nell'Allegato B (Offerta economica); l'Amministrazione si impegna esclusivamente per gli articoli che verranno effettivamente ordinati in base alle esigenze degli uffici e dei servizi.

Art. 2 – STIPULA DEL CONTRATTO

2.1 Dopo l'affidamento farà seguito la stipula di regolare contratto mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023.



2.2 Per la stipula del contratto è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di € 40,00.

Art. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

3.1 Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, il fornitore è tenuto a versare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo netto contrattuale, da costituire con le seguenti modalità:

a) Cauzione versata al Tesoriere del Comune di Parma INTESA SANPAOLO S.P.A.

IBAN: IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618

CAUSALE: "Garanzia definitiva - Fornitura di prodotti cartari per il Comune di Parma"

b) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d. lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per tutta la durata del contratto e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della fideiussione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Parma.

Art. 4 – MODALITÀ DI CONSEGNA

4.1 La consegna della fornitura si intende ripartita e frazionata in base a quanto contenuto negli ordini inoltrati dalla S.O. Economato e provveditorato, i quali non potranno essere inferiori a € 150,00 (esclusa IVA). La consegna dei prodotti potrà avvenire sia in scatole che in pallet/bancale, a seconda del quantitativo ordinato. Gli oneri relativi alla consegna sono a carico del fornitore e si intendono comprensivi di trasporto, scarico, consegna al piano e rimozione degli imballaggi.

4.2 Il Fornitore, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione dell'ordine, deve dare riscontro all'Amministrazione, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini sotto indicati. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nell'ordine, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

4.3 Il fornitore si obbliga a dare esecuzione alla consegna entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine. La consegna deve essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente normativa, redatti su carta intestata del Fornitore, e dovrà essere effettuata in giorni e orari stabiliti dal Comune di Parma per evitare



interferenze. Il Fornitore è responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

- 4.4** Qualora la consegna risulti effettuata in ritardo rispetto ai termini sopra previsti, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1 per mille sul valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna non imputabile all'Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni causati da tale ritardo.
- 4.5** La penale di cui al comma precedente è applicabile sino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari, a far data dal termine stesso e sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, trascorsi i quali l'Amministrazione potrà acquistare sul libero mercato eguali quantità e qualità di prodotti richiesti, con addebito dell'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
- 4.6** In caso di reiterati ed immotivati ritardi, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e porre in essere tutti i provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 5 – ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 5.1** Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Amministrazione continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
- 5.2** Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5.3** Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
- 5.4** Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 6 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 6.1** Gli articoli consegnati devono corrispondere per qualità, quantità e tipologia a quelli ordinati. I prodotti eccedenti o difformi, per caratteristiche tecniche o confezionamento, rispetto a quelli ordinati possono essere rifiutati dal Comune di Parma. In tal caso il Comune di Parma attiva le pratiche di reso, mediante una comunicazione scritta inviata via PEC e/o e-mail al fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla verifica, chiedendo il ritiro e la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione.



- 6.2** Il ritiro della merce eccedente o difforme e la riconsegna della merce sostituita deve essere effettuato dal Fornitore senza alcun addebito per l'Amministrazione. Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione si applicherà una penale pari all' 0,3 per mille del valore dell'ordine.
- 6.3** In caso di mancata sostituzione, l'Amministrazione si riserva di acquistare sul libero mercato eguali quantità e qualità di prodotti richiesti, con addebito dell'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
- 6.4** Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 (tre) giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo.

Art. 7 – APPLICAZIONE DELLE PENALI

- 7.1** Prima di applicare le penali previste dal presente atto, l'Amministrazione invierà una comunicazione formale via PEC al fornitore. A quest'ultimo è concesso un termine di 3 (tre) giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale - o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide - l'Amministrazione provvederà all'applicazione della penale.

Art. 8 – GARANZIA POST- VENDITA E ARTICOLI FUORI PRODUZIONE

- 8.1** Gli articoli non consumabili (distributori di carta igienica, di carta-mani e di sapone) devono essere coperti da una garanzia minima, in normali condizioni d'uso, di anni 2 (due). Tale garanzia decorre dalla data di consegna e si intende comprensiva delle spese di chiamata, nonché della manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione o sostituzione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.
- 8.2** Qualora, nel corso della durata del contratto, il Fornitore dimostri che uno o più prodotti offerti inizialmente si trovi ad essere fuori produzione e/o di difficile reperibilità, deve darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di messa "fuori produzione. Contestualmente, il Fornitore deve indicare il prodotto, avente analoghe o migliori caratteristiche, che intende proporre in sostituzione di quello offerto, alle stesse condizioni normo economiche e deve produrre tutta la documentazione comprovante le caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione. L'Amministrazione potrà accettare o meno il nuovo prodotto. In caso di esito negativo delle verifiche sulle caratteristiche del prodotto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Art.9 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

- 9.1** Nel corso dell'esecuzione possono essere richieste dall'Amministrazione modifiche non sostanziali al contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non sia stata approvata dall'Amministrazione
- 9.2** La revisione dei prezzi è consentita, decorsi i primi 12 mesi di contratto, nei limiti di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.
- 9.3** L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, di optare per la proroga del contratto per due anni, mediante comunicazione da inviare al



fornitore entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. Ricorrendo tali presupposti, la proroga avverrà con Determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L'eventuale proroga sarà disposta unilateralmente e avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente affidamento oppure alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

10.1 L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, salva la disciplina di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 119.

10.2 È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena la nullità della cessione.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 3, dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 6, comma 4, protratto per oltre 30 (trenta) giorni;
- b) reiterati ed immotivati ritardi nelle consegne degli ordini, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) consegna di prodotti privi delle caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato speciale e offerte in sede di gara;
- d) inosservanza della disciplina del subappalto e della cessione del contratto;
- e) mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei patti sindacali in vigore e delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
- f) gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma, adottato con deliberazione di GC n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato con Deliberazione di GC n. 217 del 30/06/2021;

11.2 In tali casi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC. L'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.3 Nei casi di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 10 – RECESSO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

10.1 L'Amministrazione può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, con un preavviso di almeno 20 giorni da comunicare al fornitore tramite PEC.



10.2 Nei casi di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 36/2023, l'affidamento al nuovo operatore economico avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Qualora l'operatore economico interpellato motivi l'impossibilità di eseguire il contratto alle condizioni iniziali, l'Amministrazione si riserva di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

11.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

11.2 Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni

11.3 Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

11.4 In merito a quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

12.1 La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Parma – S.O. Economato e Provveditorato – Parma, Largo Torello De Strada 11/A (43121). Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune di Parma è UFQSY8.

12.2 Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato, previo ricevimento di regolare fattura, entro il termine di 30 giorni dalla verifica di conformità da effettuare entro 7 giorni dalla consegna della merce.

Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

13.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010, il fornitore si impegna a rispettare quanto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

13.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

13.3 Il fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.



Art. 14 - FORO COMPETENTE

14.1 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma.

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali.

12.2 Le Parti si danno atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del contratto da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR.

12.3 I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria, a soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

12.4 Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali del fornitore è disponibile scrivendo a (_____). Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: urp@comune.parma.it
- Fornitore: _____

12.5 L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A - 052140521.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

16.1 La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente atto. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

16.2 Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espressamente riferimento alla Richiesta di preventivo, al Capitolato Speciale e, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.